Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 giugno 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1959, n. 394.

Disciplina relativa all'impianto di radiocomunicazioni nel territorio nazionale da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri e norme per l'uso delle stazioni radioelettriche installate a bordo di navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque territoriali dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche fisse e terrestri di cui all'art. 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato

con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, può essere accordata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in caso eccezionale e secondo le disposizioni in materia, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, e dell'interno, ad aziende od istituzioni non in possesso del requisito della nazionalità previsto dall'art. 173 del predetto Codice, a condizione di reciprocità da parte degli Stati esteri di appartenenza.

La concessione è accordata per un periodo non superiore ad un anno, salvo rinnovo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598, contenente norme per la concessione di licenze per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori.

Art. 2.

La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordata, a condizione di reciprocità da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle Rappresentanze diplomatiche estere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovasi la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.

Analoga concessione può essere accordata agli enti internazionali cui, in virtù di accordi internazionali, siano riconosciute, nel territorio nazionale, agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle Rappresentanze diplomatiche.

Art. 3.

La concessione di cui al precedente art. 2 può essere accordata alle seguenti condizioni:

a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della Rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;

b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;

c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;

d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di telecomunicazioni, in Italia;

e) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione, e, in caso di persistenza di questi, sospendere la concessione o revocarla;

f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

g) qualsiasi variazione nella consistenza e nelle caratteristiche degli impianti deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

h) per il controllo delle caratteristiche degli impianti la Rappresentanza estera deve impegnarsi ad aderire alle richieste di accesso ai locali della stazione da parte di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, debitamente autorizzati.

Art. 4.

Per il rilascio della concessione di cui all'art. 2 le Rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri specificando la località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.

Il rilascio della concessione è effettuato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero degli affari esteri, con la procedura di cui agli articoli 169, lettera *a*), e 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.

Art. 5.

Fermo il disposto dell'art. 3, lettera *e*), della presente legge, la concessione è revocata qualora non venga osservata una qualsiasi delle condizioni alle quali il rilascio è stato subordinato.

Essa può altresì essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Le Rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che abbiano già installato impianti radioelettrici, debbono presentare domanda di concessione al Ministero degli affari esteri, con la procedura di cui al precedente art. 4, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dando notizia degli impianti medesimi.

Art. 7.

L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 215, è sostituito dal seguente:

« E' vietato di far uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche delle navi mercantili e da diporto in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezza ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misure sanitarie.

L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave e al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici o alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.

Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.

Il dissuggellamento e la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo e richiesta di soccorso e sempreché manchi la possibilità di comunicare comunque con la terra ferma.

Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte e al ripristino della funzionalità

degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della difesa marina, all'uopo incaricati.

I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000 e con l'arresto fino a un anno, separatamente o cumulativamente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — SPATARO — PELLA — GONELLA — ANDREOTTI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 9 maggio 1959, n. 395.

Proroga del termine relativo all'esecuzione delle opere di sistemazione del promontorio di San Benigno in Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di anni trenta, previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 dicembre 1946, n. 737, per la esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione del promontorio di San Benigno, è sostituito dal termine di anni quaranta.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopracitato, si applicheranno le norme di cui al primo e al secondo comma del l'art. 38 del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — JERVOLINO — TOGNI — TAVIANI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 21 maggio 1959, n. 396.

Concessione di un contributo straordinario all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno (SV.I.MEZ.) — con sede in Roma — un contributo di lire 25.000.000 annue, e per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958 59, per l'incremento dell'attività del « Centro per gli studi sullo sviluppo economico » costituito nel suo seno.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1958 59, a carico del capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — PELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 22 maggio 1959, n. 397.

Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958 59 sono ammessi, a domanda, al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) aver superato nei due anni di Accademia e nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito gli esami nelle materie proprie del biennio propedeutico di ingegneria indicate al succes-

sivo art. 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti universitari fossero stabilite per detto biennio, purchè i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

b) aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 2.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente sono i seguenti:

nei due anni di Accademia:

1) analisi matematica (algebrica con esercitazioni);

2) analisi matematica (infinitesimale con esercitazioni);

3) geometria analitica con elementi di proiettiva;

4) geometria descrittiva con disegno;

5) fisica sperimentale con esercitazioni (corso biennale);

6) meccanica razionale;

7) disegno (corso biennale);

8) due lingue estere (corsi biennali);

nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione:

1) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

2) mineralogia e geologia;

3) elementi di statica grafica con disegno.

Art. 3.

Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ma che si trovino in difetto relativamente ad una o più materie potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria previa valutazione da parte dei Consigli di facoltà dei corsi seguiti e degli esami superati e sempre che in possesso del diploma di maturità classica o scientifica all'atto dell'ammissione in Accademia.

Art. 4.

L'equiparazione di cui ai precedenti articoli 1 e 3 è riconosciuta anche per coloro che, essendo in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, all'atto dell'ammissione in Accademia, abbiano frequentato presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito i corsi ordinari svolti a decorrere dall'anno accademico 1956-1957, sempre che i relativi piani di studio siano stati quelli di cui al precedente art. 2 e gli insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione conformi a quelli del biennio propedeutico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 maggio 1959, n. **398.**

Abolizione della quota spettante alla Società concessionaria del servizio delle radiodiffusioni sul provento delle tasse radiofoniche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato il penultimo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 15 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.

Art. 2.

La presente legge ha effetto per le tasse radiofoniche corrisposte dai contribuenti dal 1° luglio 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1959, n. **399.**

Medaglie commemorative del periodo bellico 1940-43 e della guerra di liberazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, concernente la istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-43 e la medaglia commemorativa della guerra di liberazione, corrispondenti, rispettivamente, al distintivo del periodo bellico 1940-43 e al distintivo della guerra di liberazione, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, recano sul diritto l'immagine della Dea Roma quale risulta scolpita sulla tomba del Milite Ignoto e sul rovescio un serto di alloro con una stella centrale a cinque punte ed in alto la iscrizione « guerra 1940-43 » o « guerra 1943-45 », secondo il periodo bellico cui si riferiscono.

Forma e dimensioni risultano dai disegni annessi al presente decreto.

Art. 2.

Le medaglie si portano al lato sinistro del petto appese ad un nastro di seta che, in relazione al periodo bellico cui si riferiscono le medaglie medesime, recherà gli stessi colori ed avrà le stesse caratteristiche dei nastrini del corrispondente distintivo.

Sul nastro delle medaglie e sui nastrini dei distintivi sono applicate, rispettivamente, fascette e stellette metalliche in numero eguale agli anni di campagna riconosciuti.

Art. 3.

La medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-43 e la medaglia commemorativa della guerra di liberazione sono portate dal personale militare, militarizzato, assimilato e civile che abbia ottenuto od ottenga l'autorizzazione a fregiarsi del corrispondente distintivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 36 — VILLA

Modello della medaglia commemorativa della guerra 1940-43

Visto, *il Ministro per la difesa*
ANDREOTTI

Modello della medaglia commemorativa della guerra 1943-45

Visto, *il Ministro per la difesa*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1959.

Concessione della decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Per le singolari benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicato, è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » ai signori:

Alicò Ferdinando: Sicilia, Industria edilizia;
Alloni Carlo: Lombardia, Industrie varie;
Antoniozzi Florindo: Calabria, Credito;
Auricchio Errico: Campania, Industria alimentare;
Bono Gaudenzio: Piemonte, Meccanica;
Candiani Luigi: Lombardia, Credito;
Cini Vittorio: Veneto, Industrie varie;
Colli Alessandro: Lombardia, Industria legno;
Franci Michele Guido: Lombardia, Organizzazione fieristica;
Gentili Alfredo: Toscana, Industria chimico farmaceutica;
Illario Vincenzo: Piemonte, Artigianato;
Landini Pietro: Lombardia, Industria meccanica;
Mastracchi Manes Giovanni: Lombardia, Industria chimica;
Orsenigo Alfredo: Lombardia, Industria siderurgica;
Rangoni Ugo: Toscana, Industria calzature;
Rivoira Guglielmo: Piemonte, Industria gas liquidi;
Sernesi Salvino: Lazio, Organizzazione finanziaria ed industriale;
Slanzi Pietro: Emilia, Industria meccanica;
Stramignoni Adriano: Lazio, Assicurazioni;
Tedeschi Virginio: Piemonte, Industrie varie.

Il Ministro per l'industria ed il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1959

GRONCHI

COLOMBO

(3635)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 19 giugno 1959:

è revocato il decreto Ministeriale 14 maggio 1959 nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Plescia Giuseppe nel comune di Vinci, distretto notarile di Firenze, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Larino, distretto notarile di Campobasso,

è revocato il decreto Ministeriale 27 maggio 1959, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Cascino Giuseppe nel comune di Ragusa, ed il medesimo notaio è pertanto, reintegrato nella precedente sede di Modica, distretto notarile di Ragusa.

(3692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n 21.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	10650	7.000 —	Correale Lucia fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Potenza *Flora* fu Michelangelo, dom. in Foggia.	Correale Lucia fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre Potenza *Florinda* fu Michelangelo, dom in Foggia.
Id.	10651	3.500 —	Come sopra con usufrutto a Potenza *Flora* fu Michelangelo ved. Correale, dom. a Foggia.	Come sopra con usufrutto a Potenza *Florinda* fu Michelangelo ved Correale, dom. a Foggia.
Id.	10647	3.500 —	Correale Luigi fu Gennaro dom. in Foggia, con usufrutto come sopra.	Correale Luigi fu Gennaro dom. in Foggia, con usufrutto come sopra
Id.	10192	3.500 —	Correale Vincenzo fu Gennaro dom. in Foggia con usufrutto come sopra.	Correale Vincenzo fu Gennaro dom in Foggia con usufrutto come sopra.
Id.	8800	15.000 —	Correale Mario, *Concettina*, Gaetana, Antonio ed Ugo fu Gennaro, eredi indivisi del padre, domiciliati in Foggia, con usufrutto come sopra.	Correale Mario, *Concetta*, Gaetana, Antonio ed Ugo fu Gennaro, eredi indivisi del padre, domiciliati in Foggia, con usufrutto come sopra.
Id.	8801	500 —	Intestazione e usufrutto come sopra.	Intestazione e usufrutto come sopra.
Id.	8802	2.500 —	Intestazione e usufrutto come sopra	Intestazione e usufrutto come sopra
Id.	4377	11.000 —	*Bulgarini D'Elci* Adele fu Ferdinando, moglie di Fecia di Cossato Carlo, dom. in Roma Vincolato per dote	*Bulgarini* Adele fu Ferdinando, ecc, come contro.
P. Red. 5 % (1936)	15229	510 —	Bastiani Annita fu *Arcangelo* moglie di Marchetti Ferdinando, dom. in Piombino Vincolato per dote.	Bastiani Annita fu *Arcangiolo*, ecc, come contro.
Rendita 5 % (1935)	6567	160 —	Caramelli *Adele* fu Aristodemo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzoni Clementina fu Giacomo ved Caramelli, dom a Livorno	Caramelli *Rita* fu Aristodemo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzoni Clementina fu Giacomo ved. Caramelli, dom a Livorno.
B. T. N. 5 % (1959)	11512	275.000 —	Chiappe *Maria Teresa* fu Olimpio, moglie di Cassini Felice Ottavio, dom in Genova.	Chiappe *Federica Maria Teresa* fu Olimpio, moglie di Cassini Felice Ottavio, dom a Genova
Cons. 3,50 % (1906)	862358	511 —	Cirillo Gennaro fu Ferdinando, interdetto sotto la tutela della moglie Ranellucci *Teresa* fu Antonio, dom in Torre del Greco (Napoli).	Cirillo Gennaro fu Ferdinando, interdetto sotto la tutela della moglie Ranellucci *Maria Teresa* fu Antonio, dom. in Torre del Greco (Napoli).
Id.	865523	402,50	Benincasa *Antonietta* di Raffaele, moglie di Parisi Giovanni di Giuseppe, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Benincasa *Antonetta* di Raffaele, ecc, come contro
B. T. N. 5 % (1959)	8534	30.250 —	Luccio *Ludovica* di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma	Luccio *Maria Ludovica* di Vittorio, ecc., come contro
Id.	885	250 —	Borsari *Zovella* fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Bacchi Maria fu Ercole ved Borsari, dom. a Castel nuovo Rangone	Borsari *Zoella* fu Augusto, ecc, come contro.
Rendita 5 % (1935)	58758	55 —	*Corridore Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Forgione Salvatore, dom in Palazzolo Acreide (Siracusa). Vincolato per dote	*Corritore Giuseppa* fu Giuseppe, ecc, come contro.
Id.	58757	35 —	*Corridore* Giuseppa fu Giuseppe, ecc., come sopra.	*Corritore* Giuseppa fu Giuseppe, ecc, come sopra.
Id.	217638	1.325 —	Scigliano Aldo fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Amarante Ermelinda fu Serafino dom. a Napoli.	Scigliano Aldo fu *Giovangiuseppe*, minore ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	363375	763 —	Raiteri Luigi fu *Lino*, minore, sotto la patria potestà della madre Marletta Maria fu Luigi ved. Raiteri dom, in Treville (Alessandria)	Raiteri Luigi Evasio fu *Velino*, minore ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	754	1.250 —	Santangeli *Maria Teresa* fu Vitulio, minore sotto la patria potestà della madre Centioni Agnese fu Innocenzo ved. Santangeli, dom a Frascati (Roma)	Santangeli *Teresa* fu Vitulio, ecc, come contro.
Id.	7774	250 —	Amante Giorgio fu Pier Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzocchi Alemanni *Magda* di Nallo, dom in Roma.	Amante Giorgio fu Pier Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzocchi Alemanni *Magdalena* di Nallo, dom. in Roma.
Id.	10642	7.000 —	Amante Giorgio Federico fu Pier Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Mazzocchi Alemanni *Maddalena* di Nallo, dom. in Roma	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	135860	630 —	Mastandrea *Teresa* di *Gio Batta* moglie di Bevilacqua Giuseppe fu Riccardo, dom. in Minervino Murge (Bari) Vincolato per dote	Mastandrea *Teresina* di *Giovambattista*, ecc., come contro
Id.	140137	304,50	Mastandrea *Teresa* di Giambattista moglie di Bevilacqua Giuseppe, dom in Minervino Murge (Bari)	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	290635	87,50	Mortara *Dionigia* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Coppo Maria dom in Refrancore (Alessandria).	Mortara *Pasqualina Dionigia* fu Carlo, minore, ecc, come contro.
Id.	615869	105 —	Mortara *Dionigio* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Coppo Maria di Bartolomeo ved di Mortara Carlo, dom in Refrancore (Alessandria)	Mortara *Pasqualina Dionigia* fu Carlo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	671282	70 —	Mortara *Dionigia* fu Carlo, nubile, dom in Refrancore (Alessandria).	Mortara *Pasqualina Dionigia* fu Carlo, nubile, dom in Refrancore (Alessandria).
Id.	810380	52,50	Come sopra	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	2309	500 —	Balletta Anna fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Balletta Francesca di Salvatore, dom in Roma, con usufrutto a Balletta Francesca di Salvatore.	Balletta Anna fu *Antonino*, minore ecc., come contro.
Id.	4685	250 —	Balletta Anna fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Balletta Francesca di Salvatore, dom in Roma con usufrutto a quest'ultima	Balletta Anna fu *Antonino*, minore, ecc., come contro.
Id.	4686	750 —	Balletta Anna fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Balletta Francesca di Salvatore dom in Roma	Balletta Anna fu *Antonino*, minore, ecc., come contro.
Id.	4374	3.250 —	*Bizzari* Mario, Andreina e Maria Augusta minori sotto la patria potestà della madre Durand *Gianna* ved *Bizzari*.	*Bizzarri* Mario, Andreina e Maria-Augusta, minori sotto la patria potestà della madre Durand *Giovanna* ved *Bizzarri*
Cons. 3,50 % (1902)	41306	1.022 —	Garello Francesco fu Carlo dom a Torino, con usufrutto a Garello Virginia fu *Marcello* ved Garello Carlo, dom. a Torino	Come contro con usufrutto a Garello Virginia fu *Cesare* ved Garello Carlo, dom. a Torino.
Id.	814714	2.408 —	Come sopra	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	226018	37.000 —	Infante *Antonetta* di Michele, moglie di Buglione Francesco di Antonio. Vincolato per dote.	Infante *Antonia* di Michele, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	501589	94,50	Caffarelli *Franco* di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	Caffarelli *Francesco* di Vincenzo, minore, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1968)	2741	8.500 —	Ente Patronato « Regina Margherita » pro ciechi Istituto Paolo Colosimo, con sede in Napoli, con usufrutto a Starace *Anna* ved Ramaglia Salvatore	Come contro con usufrutto a Starace *Marianna* ved Ramaglia Salvatore.
P. Red. 5 % (1936)	4356	1.125 —	Del Priore *Rosa* di Vincenzo moglie di Mignone Giuseppe fu Alfonso, dom. a Roma Vincolato per dote.	Del Priore *Rosina* di Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	15001	705 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Red. 5 % (1936)	456	500 —	Giordano Giovanni fu Giuseppe, interdetto sotto la tutela della moglie Cappiello *Antonietta*, dom. a Napoli	Giordano Giovanni fu Giuseppe, interdetto sotto la tutela della moglie Cappiello *Mariantonia*, dom. a Napoli.
Id.	9243	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	267712	690 —	Come sopra, dom. a Frattamaggiore.	Come sopra, dom. a Frattamaggiore.
P. Red. 3,50 (1934)	370300	7.630 —	Come sopra, dom. a Barra.	Come sopra, dom. a Barra.
Id.	385987	990,50	Cappiello *Antonietta* di Luigi moglie di Giordano Giovanni fu Giuseppe interdetto, dom a Barra. Vincolato per dote.	Cappiello *Mariantonia* di Luigi, ecc , come contro.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911 n 298, si rende noto che a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta

Roma, addì 18 maggio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(3107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 23 giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	646,91	648,50	647,50	648,375	645,70	646,91	648,75	646,90	646,95	648 —
Fr Sv.	144 —	144,05	144,01	144,015	144 —	144,01	144,03	144 —	144,03	144,05
Kr D.	90,20	90,19	90,21	90,24	90,12	90,21	90,23	90,20	90,22	90,22
Kr N	87,23	87,24	87,25	87,245	87,20	87,24	87,24	87,24	87,24	87,23
Kr Sv.	119,98	119,95	119,98	120 —	119,90	119,98	119,985	119,98	119,98	119,98
Fol	164,53	164,52	164,58	164,605	164,50	164,55	164,585	164,55	164,56	164,57
Fr B.	12,42	12,44	12,4275	12,426	12,42	12,43	12,423	12,43	12,42	12,425
Fr Fr.	126,60	126,60	126,625	126,60	126,60	126,60	126,605	126,60	126,60	126,60
Lst	1745,75	1745,75	1745,80	1745,80	1745,25	1745,85	1745,80	1745,80	1746 —	1745,90
Dm occ	148,51	148,55	148,55	148,5425	148,52	148,53	148,535	148,52	148,54	148,55
Scell Austr.	23,98	23,985	23,98	23,9925	23,99	23,99	23,99125	23,98	23,98	23,985

Media dei titoli del 23 giugno 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	73,75
Id 3,50 % 1902	72,10
Id 5 % 1935	103,825
Redimibile 3,50 % 1934	92,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,825
Id. 5 % 1936	101,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,825

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	648,562
1 Franco svizzero	144,022
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	87,242
1 Corona svedese	119,992
1 Fiorino olandese	164,595
1 Franco belga	12,424
100 Franchi francesi	126,602
1 Lira sterlina	1745,80
1 Marco germanico	148,539
1 Scellino austriaco	23,992

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza,

Letta la nota 28 aprile 1959 del presidente della Corte di appello di detta città,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato dott Laviani Filippo, presidente effettivo di detta Commissione,

Decreta·

Il dott Aceto Salvatore, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza, è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato dott Laviani Filippo.

Roma, addì 12 maggio 1959

Il Ministro. GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1959
Registro n 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 370 — BOVIO

(3702)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per complessive centottantanove cattedre di insegnamento di materie artistiche e di materie culturali negli Istituti e Scuole d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n 734,

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n 1852, che approva il regolamento generale per l applicazione della legge 6 luglio 1912, n 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica,

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n 3123, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto 23 marzo 1923, n 227,

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n 1706,

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212,

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1642,

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n 2081,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n 416,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugiugno 1954, n 368,

Vista la legge 9 agosto 1954, n 651,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n 537, concernente la classifica e trasformazione delle Scuole d arte a norma della legge 9 agosto 1954, n 651,

Visto l'articolo unico della legge 25 aprile 1957, n 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 165;

Decreta

Art 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per complessive centottantanove cattedre di insegnamento negli Istituti e Scuole d'arte (riservati ai sensi dell'art 2 del presente decreto) di materie artistiche e di materie culturali secondo il prospetto di seguito riportato.

§ 1 — MATERIE ARTISTICHE

SCUOLA STATALE D ARTE DI ACQUI
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
2. Insegnante di disegno dal vero,
3 Insegnante di plastica

SCUOLA STATALE D'ARTE DI ANAGNI
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
2 Insegnante di plastica, con la direzione del laboratorio della sezione dell'arte dei metalli e l insegnamento del relativo disegno professionale

SCUOLA STATALE D ARTE DI AVELLINO
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
2 Insegnante di disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
3 Insegnante di ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
4. Insegnante di plastica

SCUOLA STATALE D'ARTE DI BOLOGNA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l insegnamento del relativo disegno professionale,
2 Insegnante di disegno dal vero;
3 Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione di decorazione plastica e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
4 Insegnante di ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CAGLI
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
2 Insegnante di disegno dal vero,
3 Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CANTU'
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico,
2 Insegnante di disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
3 Insegnante di plastica

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CASCINA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico,
2 Insegnante di disegno dal vero,
3 Insegnante di plastica.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CASTELLAMONTE
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l insegnamento del relativo disegno professionale,

2. Insegnante di disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
3 Insegnante di ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
4. Insegnante di plastica.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CASTELLI
(coefficiente 229)

1. Insegnante di disegno geometrico ed architettonico;
2 Insegnante di plastica,
3. Insegnante di disegno dal vero.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CASTELMASSA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno dal vero,
2 Insegnante di decorazione pittorica con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
3 Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CEFALU'
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
2 Insegnante di plastica, con la direzione del laboratorio della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CHIAVARI
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l insegnamento del relativo disegno professionale, con particolare riferimento all arredamento navale,
2 Insegnante di disegno dal vero,
3 Insegnante di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
4 Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CIVITACASTELLANA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico;
2 Insegnante di disegno dal vero,
3 Insegnante di plastica

SCUOLA STATALE D'ARTE DI COMISO
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno dal vero con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
2 Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione di decorazione plastica e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
3. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
4 Insegnante di ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI GALATINA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno dal vero;
2 Insegnante della lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale

SCUOLA STATALE D'ARTE DI GROTTAGLIE
(coefficiente 229)

1 Insegnante di plastica;
2. Disegno geometrico ed architettonico.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI LANCIANO
(coefficiente 229)

1. Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
2. Insegnante di disegno dal vero,
3. Insegnante di plastica con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI MANTOVA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
2 Insegnante di disegno dal vero,
3 Insegnante di plastica con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI MARINO
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
2 Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione di decorazione plastica e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
3 Insegnante di decorazione pittorica con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
4 Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI NOVE
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico;
2 Insegnante di disegno dal vero,
3. Insegnante di plastica.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI PENNE
(coefficiente 229)

1 Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI PIETRASANTA
(coefficiente 229)

1 Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
2. Insegnante di disegno dal vero.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SANSEPOLCRO
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
2. Insegnante di disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo e l'insegnamento del relativo disegno professionale,
3 Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SCIACCA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
2 Insegnante di disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del merletto e ricamo e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
3 Insegnante di decorazione pittorica con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale,

4. Insegnante di ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
5. Insegnante di plastica.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SESTO FIORENTINO
(coefficiente 229)

1. Insegnante di disegno dal vero.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SIRACUSA
(coefficiente 229)

1. Insegnante di disegno geometrico e architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
2. Insegnante di disegno dal vero;
3. Insegnante di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SORRENTO
(coefficiente 229)

1. Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
2. Insegnante di plastica.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SULMONA
(coefficiente 229)

1. Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
2. Insegnante di disegno dal vero, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del tessile e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
3. Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI TORRE DEL GRECO
(coefficiente 229)

1. Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
2. Insegnante di incisione sul corallo e materie affini, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI VELLETRI
(coefficiente 229)

1. Insegnante di disegno geometrico, ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e dell'insegnamento del relativo disegno professionale;
2. Insegnante di disegno dal vero;
3. Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione di decorazione plastica e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
4. Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI VERONA
(coefficiente 229)

1. Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
2. Insegnante di disegno dal vero;
3. Insegnante di plastica, con la direzione dei laboratori della sezione di decorazione plastica e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

ISTITUTO STATALE D'ARTE DI ROMA
(coefficiente 271)

1. Insegnante di disegno geometrico ed architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
2. Insegnante del disegno dal vero;
3. Insegnante per la fotografia artistica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
4. Insegnante di architettura con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale.

§ 2. — MATERIE CULTURALI E SCIENTIFICHE

SCUOLA STATALE D'ARTE DI ACQUI
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI ANAGNI

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI AVELLINO

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI BOLOGNA

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CAGLI

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CANTÙ

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CASCINA

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CASTELLAMONTE
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CASTELLI
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CASTELMASSA
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CEFALÙ
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CHIAVARI
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI CIVITACASTELLANA
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI COMISO
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze

SCUOLA STATALE D'ARTE DI GALATINA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze

SCUOLA STATALE D'ARTE DI GROTTAGLIE
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia,
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze

SCUOLA STATALE D'ARTE DI LANCIANO
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia,
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze

SCUOLA STATALE D'ARTE DI MANTOVA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia,
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti grafiche;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze

SCUOLA STATALE D'ARTE DI MARINO
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia,
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3 Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze

SCUOLA STATALE D'ARTE DI NOVE
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3 Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI PENNE
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze

SCUOLA STATALE D'ARTE DI PIETRASANTA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SANSEPOLCRO
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SCIACCA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SESTO FIORENTINO
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SIRACUSA
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SORRENTO
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia,
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI SULMONA
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia,
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI TORRE DEL GRECO
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia,
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI VELLETRI
(coefficiente 229)

1 Insegnante di lingua italiana, storia e geografia,
2 Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

SCUOLA STATALE D'ARTE DI VERONA
(coefficiente 229)

1. Insegnante di lingua italiana, storia e geografia;
2. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate,
3. Insegnante di matematica, fisica, contabilità e scienze.

ISTITUTO STATALE D'ARTE DI ROMA
(coefficiente 271)

1. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate;
2 Insegnante di matematica, fisica e contabilità,
3 Insegnante di scienze naturali e chimica

Si chiarisce che i 189 concorsi sopraindicati sono indipendenti l'uno dall'altro e che occorre una distinta domanda per partecipare a ciascuno di essi, con l'indicazione della sede prescelta e della cattedra cui si aspira.

Art. 2

Secondo le norme enunciate nell'art 4 della legge 9 agosto 1954, n 651, i posti di ruolo previsti nelle singole piante organiche degli istituti di istruzione artistica, posti che non furono conferiti a personale di ruolo e che non furono occupati da personale di ruolo speciale transitorio e che non potevano essere ricoperti con personale inquadrato in soprannumero o trattenuto in servizio ai sensi dell'art 3 della legge 9 agosto 1954 precitata, sono ora conferiti mediante concorsi riservati a coloro che alla data 23 maggio 1957 (vedi articolo unico della legge 25 aprile 1957, n. 281), abbiano prestato nell'istituto, alla cui cattedra chiedono di concorrere, lodevole servizio da almeno cinque anni scolastici consecutivi, come incaricati con mansioni corrispondenti o affini a quelle delle cattedre poste a concorso, previste dalle rispettive piante organiche degli istituti di istruzione artistica.

Per quanto riguarda l'Istituto statale d'arte di Roma (già Museo artistico industriale), il numero degli anni di servizio, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi riservati, è stabilito in anni sei consecutivi effettuati alla data del 23 maggio 1957.

Ai suddetti concorsi possono altresì partecipare, ai fini della sede, coloro che siano stati inquadrati in soprannumero ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 651, nonchè il personale che, alla data del 23 maggio 1957, prestava servizio quale incaricato nelle rispettive Scuole d'arte ed avesse ottenuto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, mentre il plico contenente la documentazione artistica del concorrente dovrà essere inviato direttamente al Palazzo Barberini - Ufficio concorsi belle arti, via IV Fontane, 13, Roma, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto che indice il concorso.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita (non è previsto il limite di età per l'ammissione al presente concorso);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

In calce alla domanda dovrà essere apposto il visto del capo dell'istituto nel quale i concorrenti prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato attestante il servizio scolastico effettuato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande, tranne il requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art. 2 del presente decreto.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. Se essi consistano in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli prodotti.

Non sono accettate le pubblicazioni manoscritte o dattiloscritte. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli e documenti presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di preferenza o precedenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 424 del Giornale ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri dalle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione, internamento, presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana; gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per il servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *c*), rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100 I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciata in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra

Art 6.

Di ogni concorso è, con decreto Ministeriale, approvata la terna degli idonei ed è dichiarato il vincitore sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

A tal fine i concorrenti collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

b) certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione od indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 35 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni,

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100,

e) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato o non ancora debbono prestare servizio militare,

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciato dal distretto militare competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissariato di leva,

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal Commissariato di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art 6

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti

copia dello stato di servizio in bollo da L 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi, in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti

certificato di cittadinanza italiana,

certificato generale del casellario giudiziale,

certificato rilasciato su carta da bollo da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopracitati, sempre che i documenti che li sostituiscano possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici o Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso

essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita,

b) certificato di cittadinanza italiana,

c) certificato medico,

d) certificato del casellario giudiziale

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose

Art 8

I concorsi a cattedre per le materie artistiche, indicate nel § 1 dell'art 1 del presente decreto, sono indetti solamente per titoli

La valutazione dei titoli prodotti a tale fine dai candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice ai sensi delle vigenti disposizioni A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che si giudichino idonei a coprire il posto messo a concorso

La Commissione dovrà altresì redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio

La cattedra messa a concorso sarà assegnata al primo classificato nella terna e, in caso di rinuncia, al secondo e quindi al terzo E' facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso

Art 9

I concorsi a cattedre per le materie culturali e scientifiche indicate nel § 2 dell'art 1 del presente decreto sono indetti per titoli ed esami

La valutazione dei titoli culturali e scientifici prodotti dai concorrenti sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice ai sensi delle vigenti disposizioni

Le prove di esame saranno, a seconda della cattedra, le seguenti

A) *Cattedra di italiano, storia e geografia*

L'esame comprende una prova scritta un colloquio e una lezione

a) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento letterario o storico a scelta del candidato fra due proposti dalla Commissione esaminatrice

b) Il colloquio consterà di tre parti distinte corrispondenti alle materie comprese nella cattedra

Il concorrente dovrà dimostrare

di possedere una chiara idea dello svolgimento storico della letteratura nazionale e una sicura conoscenza della biografia e delle opere dei maggiori scrittori italiani,

di conoscere perfettamente gli avvenimenti più importanti della storia antica medioevale e moderna,

di avere buona pratica nell'uso razionale di carte geografiche, topografiche, atlanti e plastici

c) La lezione verterà su argomenti compresi nei programmi d'insegnamento delle Scuole d'arte Il tema sarà sorteggiato fra tre proposti a ciascun candidato

B) *Cattedra di storia dell'arte e delle arti applicate*

L'esame comprende un colloquio e una lezione

a) nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di possedere la necessaria preparazione su i problemi fondamentali e le caratteristiche particolari dei vari periodi della Storia dell'arte, dalle origini ai nostri giorni, con particolare riguardo alle arti applicate

Dovrà inoltre dimostrare di conoscere la biografia e le opere delle personalità artistiche più rappresentative e di saper commentare un capolavoro dell'arte opportunamente scelto dalla Commissione,

b) la lezione verterà su argomenti compresi nei programmi di insegnamento delle Scuole d'arte

Il tema della lezione sarà sorteggiato fra due proposti a ciascun candidato

C) *Cattedra di matematica, fisica, contabilità e scienze*

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio e una lezione

a) la prova scritta consterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, uno relativo alla matematica, l'altro alla fisica,

b) il colloquio consterà di tante parti quante sono le materie costituenti la cattedra e verterà su argomenti compresi nei programmi di insegnamento delle Scuole d'arte

Per la fisica il candidato dovrà dimostrare di avere anche sufficiente pratica di esperienze

c) il tema della lezione sarà sorteggiato fra quattro proposti a ciascun candidato, corrispondenti alle materie comprese nella cattedra

D) *Cattedra di scienze naturali e chimica*

L'esame comprende un colloquio e una lezione.

a) nel colloquio il candidato dovrà dimostrare di possedere la necessaria preparazione su la biologia animale, la biologia vegetale, la chimica e la mineralogia

Per la chimica il candidato dovrà dimostrare di avere anche sufficiente pratica di laboratorio

b) il tema della lezione sarà sorteggiato fra due proposti a ciascun candidato, corrispondenti alle materie comprese nella cattedra entro i limiti dei programmi di insegnamento degli Istituti d'arte.

E) *Cattedra di matematica, fisica, contabilità*

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio, e una lezione

a) la prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, uno relativo alla matematica, l'altro alla fisica;

b) il colloquio consterà di tre parti, quante sono le materie costituenti la cattedra e verterà su argomenti compresi nei programmi d'insegnamento degli Istituti d'arte Per la parte riguardante la fisica il candidato dovrà dare prova di avere anche sufficiente pratica di esperienze,

c) il tema della lezione sarà sorteggiato fra tre proposti a ciascun candidato, corrispondente alle materie comprese nella cattedra

Per quanto riguarda l'esame dei titoli presentati dai candidati ai concorsi per le cattedre di materie culturali e scientifiche le Commissioni stabiliranno preliminarmente, ai sensi delle vigenti disposizioni, le categorie di titoli valutabili

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali dei concorsi a cattedre di cui al presente decreto, si osserveranno le norme legislative vigenti in materia

Tutti i candidati sono ammessi a sostenere le prove di esame

La valutazione dei titoli precede le prove di esame

I candidati saranno chiamati a sostenere le prove di esame direttamente con lettera raccomandata

Perdono il diritto a sostenere le prove di esame coloro che non si presentano nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti

Prima di sostenere la prova di esame gli aspiranti devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione giudicatrice un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge

La Commissione giudicatrice di ogni concorso procederà all'esame dei titoli e alla loro valutazione, per la quale ciascun commissario dispone di cinque decimi

Ciascuna prova d'esame viene poi classificata dai singoli commissari con punti da 0 a 10, e di tali classificazioni si fa la media

Dalle medie delle singole classificazioni si ricava poi la media generale delle prove, che per la proposta di nomina alla cattedra relativa non può essere inferiore ad otto decimi.

Per essere designato vincitore del concorso il concorrente deve riportare non meno di undici quindicesimi nella somma della media generale delle prove e della media dei punti assegnati dai singoli commissari ai titoli.

In caso di parità nella somma predetta ha la preferenza colui che è superiore nella media delle prove, in caso di parità in entrambi i coefficienti si applicano per la precedenza le disposizioni legislative vigenti in materia

A conclusione dei lavori, le Commissioni per ciascuno dei centottantanove concorsi proporranno al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichino idonei a coprire la relativa cattedra.

Le Commissioni dovranno redigere per ciascun concorso una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

La cattedra messa a concorso sarà assegnata al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica, nel relativo concorso.

Art. 10

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1959

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1959
Registro n. 87, *foglio n.* 376

(3421)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione di esame del concorso a duecentoquarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 16 ottobre 1958, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli e per esami a duecentoquarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica - ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1958, registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio n. 242);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso straordinario a duecentoquarantacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica - ruolo servizi.

Presidente:
Generale B. A. in s. p. e. Nozighia Giuseppe.

Membri:
Colonnello A. A. r. n. in s. p. e. Monesi Olivio,
Colonnello A. A. r. n. in s. p. e. Bitonti Vittorio;
Colonnello A. A. r. s. in s. p. e. Alfieri Gaetano,
Dirett. Div. dott. in s. p. e. Russo Vincenzo,
Ten. Col. A. A. r. s. in s. p. e. Calisti Ranero,
Magg. A. A. r. s. in s. p. e. Giannetti Matteo.

Segretario s. v. e membro supplente:
Magg. A. A. r. s. in s. p. e. De Luca Sante.

A ciascuno dei componenti della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Registro n. 19 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 397. — LAZZARINI

(3681)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di cinquantanove tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 23 giugno 1958 con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinquantanove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri (registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1959, registro n. 6 Difesa Aeronautica, foglio n. 1);

Considerato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 23 giugno 1958 in preambolo, è prorogato al 15 luglio 1959.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1959
Registro n. 20 *Difesa Aeronautica, foglio n.* 55. — LAZZARINI

(3682)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.